

REGOLAMENTO DI GESTIONE SEMPLIFICATO DEL PROGRAMMA EDMOND DE ROTHSCHILD MULTIGESTION

Fondo di Fondi specializzato nell'investimento in parti di O.I.C.R.

Il presente Regolamento è valido a decorrere dal 27 febbraio 2010

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi	Fondi Comuni Aperti armonizzati inseriti nel programma denominato "EDMOND DE ROTHSCHILD MULTIGESTION": - Trend Global (flessibile) La durata del Fondo è fissata al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società da assumersi almeno tre anni prima della scadenza.
Società di Gestione del Risparmio (SGR)	EDMOND DE ROTHSCHILD Società di Gestione del Risparmio per azioni (in forma abbreviata Edmond de Rothschild Sgr Spa), con sede in Milano, Corso Venezia 36, appartenente al Gruppo Bancario Edmond de Rothschild, con sede in Parigi, iscritta al n. 150 dell'Albo delle SGR – www.groupedr.it Svolge le funzioni di promotore e gestore del Fondo.
Banca Depositaria	BANCA INTESA Spa con sede in Milano, Piazza Paolo Ferrari 10 Capogruppo del Gruppo Banca Intesa, iscritta al n. 5361. Presso la filiale di Milano, Corso di Porta Nuova n. 7, sono disponibili i prospetti contabili del Fondo e sono espletate le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione al Fondo – www.bancaintesa.it
Periodicità di calcolo del valore della quota e quotidiano di riferimento per la pubblicazione del suo valore, nonché delle eventuali modifiche regolamentari	Il valore unitario della quota è determinato dalla SGR con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa nazionale e/o di festività nazionali italiane. Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato mediante avviso sul quotidiano sopra menzionato. E' possibile rilevare il valore della quota dei Fondi anche sul sito della SGR.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento

I. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO ED ALTRE CARATTERISTICHE DEL FONDO

I.I Parte specifica relativa a ciascun Fondo

TREND GLOBAL

1. *Scopo* – Il Fondo, denominato in Euro, è un fondo flessibile che mira alla crescita del capitale conferito, tramite l'investimento collettivo delle somme versate dai partecipanti esclusivamente in parti di altri O.I.C.R. diversificati. Presenta un orizzonte temporale di medio-lungo periodo ed un livello di rischio medio-alto.

2. *Oggetto* - Il Fondo investe in parti di OICR

3. *Politica di investimento* - La Società di Gestione attua una politica di investimento volta a perseguire la composizione del portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso attività in OICR e più precisamente può investire:

- sino al 20 per cento delle attività del fondo in parti di uno stesso OICVM o di un suo comparto rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche;
- sino al 10 per cento delle attività del fondo in OICVM non quotati non rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche;
- sino al 5 per cento delle attività del fondo in parti di uno stesso OICVM o di un suo comparto non rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche.

Il Fondo, nel rispetto delle vigenti disposizioni e di quanto sopra indicato, può essere inoltre investito:

- quanto alle tipologie di fondi: in O.I.C.R. specializzati nell'investimento in azioni e O.I.C.R. specializzati nell'investimento in obbligazioni. In ogni caso, gli O.I.C.R. sia per la parte azionaria che per la parte obbligazionaria possono variare tra 0% e 100% delle attività del fondo;
- quanto alla collocazione geografica degli emittenti: in O.I.C.R. che investono prevalentemente in strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati dei Paesi aderenti all'O.C.S.E., con prevalenza di: Stati Uniti d'America, Europa, Asia e Giappone. La componente del portafoglio concernente O.I.C.R. specializzati in investimenti sui Paesi emergenti avrà un peso minore.

4. *Stile di Gestione* - La SGR seleziona gli O.I.C.R. oggetto dell'attività di investimento in relazione al costante monitoraggio dei gestori, basato sulla valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e sulla valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e all'attività di ricerca funzionali all'attività di investimento.

I.II Parte relativa a tutti i Fondi

La partecipazione ai Fondi comporta l'assunzione di rischi connessi con la natura e con la valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, soggetto a variazioni più o meno accentuate a seconda della variabilità dei prezzi e/o dei rapporti di cambio, determina la variabilità del valore della quota.

L'investimento del patrimonio del singolo Fondo in OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle parti di OICR in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni degli strumenti finanziari in cui sono investiti i relativi attivi.

L'investimento in parti di O.I.C.R., non rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE, ha carattere residuale.

Nella selezione di tali strumenti finanziari, effettuata comunque nell'ambito di O.I.C.R. aventi criteri di funzionamento analoghi a quelli degli O.I.C.R. rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE e con esclusione di "O.I.C.R." di tipo speculativo (quali hedge funds, highly leveraged institutions, ecc.), la SGR si orienta in particolare nell'investimento di O.I.C.R. quotati. Sono quotati gli O.I.C.R. le cui quote sono negoziate in mercati regolamentati, per i quali si intendono quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'Associazione stessa, nonché i mercati regolamentati di Stati appartenenti all'OCSE. Sono comunque equiparati ai titoli non quotati i fondi, negoziati sui mercati in questione, per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi.

Tutti gli investimenti sono effettuati dalla SGR nel rispetto dei limiti normativi tempo per tempo vigenti.

Nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al fine di una più efficiente composizione del portafoglio, la SGR si riserva la facoltà di investire parte del patrimonio in parti di O.I.C.R. promossi o gestiti dalla stessa o da altra società del Gruppo (di seguito O.I.C.R. "collegati"). Tali investimenti riguardano esclusivamente parti di O.I.C.R. la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento dei Fondi acquirenti. Sul fondo non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti e dal compenso percepito dalla SGR viene dedotta la remunerazione complessiva che il gestore degli OICR collegati percepisce.

Resta comunque ferma la facoltà della SGR, da esercitare nell'interesse dei partecipanti e in relazione all'andamento dei mercati finanziari o a specifiche situazioni congiunturali, di detenere transitoriamente una parte del patrimonio dei singoli Fondi in disponibilità liquide o in strumenti finanziari di elevata liquidità diversi da quelli ordinariamente previsti e illustrati ai sensi delle disposizioni specifiche di ciascun Fondo.

Nella gestione del fondo, la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità di:

- copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo;
- buona gestione del Fondo: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), efficienza del processo di investimento (minori costi di intermediazione, rapidità di esecuzione), gestione del credito di imposta.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso, l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.

La selezione si basa sull'analisi del quadro macroeconomico di medio - lungo periodo, nonché delle valutazioni e delle tendenze espresse dai mercati finanziari soprattutto con l'analisi tecnica e altri strumenti; inoltre si tiene conto della composizione degli O.I.C.R. in cui i fondi investono per valutare l'esposizione del portafoglio di O.I.C.R. in termini valutari, settoriali, geografici, di segmento di curva dei rendimenti e di rischio emittente e dell'andamento dei singoli O.I.C.R. con il relativo mercato su cui investono per monitorarne l'andamento.

Fermi restando i limiti e gli obiettivi sopra indicati, la SGR provvede alla selezione degli O.I.C.R. da immettere nei portafogli dei Fondi senza alcuna limitazione circa le aree economico-geografiche di investimento degli O.I.C.R. acquisiti.

Le politiche di investimento adottate dalla SGR e le relative scelte di portafoglio sono riportate nel rendiconto di gestione dei singoli Fondi. In tale ambito è altresì illustrato, se ed in quali termini, nella determinazione del portafoglio, la SGR abbia fatto riferimento ad indici di mercato.

II. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

I Fondi sono del tipo ad accumulazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio dei singoli Fondi. Il risultato dell'attività di gestione è pertanto espresso all'interno del valore della quota.

III. REGIME DELLE SPESE

III.I Spese a carico dei Fondi

Le spese a carico dei singoli Fondi sono rappresentate da:

- la provvigione di gestione a favore della SGR, nella misura prevista nella tabella che segue, calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto di ciascun Fondo come risulta dai prospetti giornalieri e regolata con prelievo dalle disponibilità liquide dello stesso entro cinque giorni lavorativi dalla chiusura di ciascun trimestre solare;

Fondo	Provvigione di gestione annua
Trend Global	1,6%

- la provvigione di performance, pari al 20% della sovraperformance del Fondo maturata nell'anno solare, è calcolata sul minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance.

Si definisce sovraperformance la differenza tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento del benchmark (al netto della tassazione vigente) relativi al medesimo periodo. La provvigione viene calcolata giornalmente, accantonando un rateo che fa riferimento alla sovraperformance maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente.

Quotidianamente, ai fini del calcolo del valore complessivo del fondo, la SGR accredita al fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo. La commissione viene prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo entro cinque giorni lavorativi dalla chiusura di ciascun anno solare.

Qualora la performance del Benchmark fosse negativa verrà considerata pari a zero. Le eventuali sottoperformance del fondo a fine anno non verranno portate a nuovo all'anno successivo e non dovranno quindi essere recuperate.

Le provvigioni complessive, sia di gestione che di incentivo, non possono superare il 5% del valore complessivo netto del Fondo.

- il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto nella misura massima dello 0,053%, è calcolato quotidianamente sulla base del valore complessivo netto di ciascun Fondo e regolato con prelievo dalle disponibilità liquide dello stesso entro i quindici giorni successivi alla chiusura di ciascun mese solare;
- le spese di pubblicazione sul quotidiano indicato nella *Scheda Identificativa* del valore unitario di ciascun Fondo e degli avvisi inerenti la liquidazione di ciascun Fondo, le modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni dell'organo di Vigilanza;

- gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica alla generalità dei partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote di ciascun Fondo;
- le spese di revisione e certificazione della contabilità e dei rendiconti di ciascun Fondo;
- il contributo di vigilanza da versare annualmente alla Consob;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- gli oneri fiscali di pertinenza di ciascun Fondo;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti da ciascun Fondo;
- gli interessi passivi e gli oneri accessori connessi con l'eventuale accensione di prestiti.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità di ciascun Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

I parametri di riferimento (detti Benchmark) dei Fondi di cui al presente Regolamento sono:

Fondo	Parametro di riferimento
Trend Global	50% Morgan Stanley Capital Index World in Euro 50% JPMorgan EMU 1/5 yrs

III.II Spese a carico dei partecipanti

Le sottoscrizioni saranno gravate da una commissione massima del 4 (quattro) per cento, a discrezione del collocatore.

La SGR ha, inoltre, il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- a. un diritto fisso, per un ammontare pari a Euro 3 (tre), a fronte della sottoscrizione iniziale eseguita con modalità Pic, ovvero con passaggio tra Fondi;
- b. un rimborso forfettario pari a Euro 3 (tre) per spese postali e amministrative relative all'invio delle conferme sui versamenti successivi;
- c. il rimborso forfettario, pari a Euro 50 (cinquanta), per ogni certificato emesso; eventuali rimborsi spese chiesti al sottoscrittore sono limitati all'effettivo esborso sostenuto dalla Società;
- d. le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione, alla comunicazione dell'avvenuto investimento ed a quanto contemplato nella parte C), Capitolo II, del presente Regolamento.

Gli importi di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere aggiornati con periodicità annuale sulla base della variazione intervenuta nel periodo dall'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati mediante avviso sul quotidiano indicato nella *Scheda Identificativa*.

I soggetti collocatori non possono porre a carico dei sottoscrittori oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

III.III Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR:

- le spese di funzionamento e di amministrazione della stessa;
- le spese inerenti alla preparazione, alla stampa e alla diffusione del materiale di propaganda utilizzato ai fini della commercializzazione dei Fondi;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico dei sottoscrittori o dei Fondi.

IV. PARTECIPAZIONE AI FONDI

La sottoscrizione di quote, oltre alla modalità prevista al paragrafo 1.2 della Parte C), può avvenire anche mediante operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate dal successivo art. IV.IV.

IV.I Partecipazione ai Fondi

Salvo quanto previsto al paragrafo 1 della Parte C) *Modalità di funzionamento*, per la partecipazione a ciascun fondo si applica la disciplina di seguito descritta:

La sottoscrizione di quote si realizza tramite:

- a) compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR ed inserito nel Prospetto Informativo nell'ambito dell'offerta al pubblico, ovvero redatto in forma libera nell'ambito dell'offerta agli investitori professionali. Il modulo dovrà contenere l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari del deposito, dell'importo del versamento, al lordo degli oneri indicati nella parte B), capitolo III, del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti del Fondo. Il vincolo della sottoscrizione del modulo non sussiste per le "operazioni successive", quali versamenti successivi e operazioni di passaggio tra fondi afferenti al Sistema, anche disposte per il tramite del servizio di banca telefonica, od altra tecnica di comunicazione a distanza, eventualmente attivato da banca incaricata del collocamento e del quale l'investitore risulti cliente;
- b) versamento del corrispettivo che il sottoscrittore può effettuare in Euro, ovvero in altra valuta qualora previsto, mediante:
 - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR e rubricato al Fondo al quale si riferisce la sottoscrizione, con esclusione dell'operatività appoggiata presso le banche incaricate del collocamento;
 - utilizzo di somme rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altri fondi istituiti nell'ambito del programma "Edmond de Rothschild MultiGestion".

La sottoscrizione di quote può avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario e le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria.

I giorni di valuta attribuiti a ciascun mezzo di pagamento sono specificati nel modulo di sottoscrizione. Per gli assegni, i giorni di valuta decorrono dalla data di versamento dei medesimi sul conto di pertinenza di ciascun Fondo.

Gli assegni saranno accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.

Il sottoscrittore, a fronte della medesima domanda di sottoscrizione, richiamandone gli estremi, ha facoltà di effettuare ulteriori versamenti, sempre che nel frattempo le relative quote di partecipazione non siano state integralmente riscattate da oltre 12 mesi e non siano intervenute modifiche al Regolamento che comportino per il sottoscrittore un aggravio delle modalità, condizioni, commissioni o spese di sottoscrizione, ovvero che incidano sulla caratterizzazione di ciascun Fondo.

La domanda di sottoscrizione viene inoltrata alla SGR per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento. Si intendono come ricevuti in giornata tutti i contratti pervenuti entro le ore 12:00, presso la sede della SGR.

La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

La sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge qualora la domanda di partecipazione sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

IV.II Agevolazioni commissionali

Il sottoscrittore che abbia sottoscritto e abbia chiesto il rimborso parziale o totale delle quote sottoscritte e reinvestite nello stesso comparto entro 12 mesi dalla richiesta di rimborso, beneficia, nei limiti dell'ammontare rimborsato, dell'esenzione della commissione di sottoscrizione. Ai fini del computo di tale termine si ha riguardo alle date di regolamento delle operazioni di rimborso e di investimento.

IV.III Contratti abbinati alla sottoscrizione di quote

La sottoscrizione di quote dei Fondi può essere offerta in abbinamento a prodotti assicurativi e/o finanziari.

La stipula di contratti collaterali in abbinamento alla sottoscrizione di quote dei Fondi costituisce atto volontario, separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote.

I corrispettivi dei contratti collaterali, inoltre, sono versati con mezzo di pagamento distinto da quello utilizzato per il regolamento delle sottoscrizioni dei Fondi.

Tali abbinamenti non comportano oneri o vincoli non previsti dal Regolamento né effetti sulla disciplina dei Fondi che resta interamente assoggettata al Regolamento, né effetti in termini di investimenti e disinvestimenti delle quote. La SGR impegna contrattualmente in tal senso i soggetti incaricati del collocamento delle quote dei Fondi.

È facoltà del sottoscrittore che opti per una sottoscrizione di quote abbinata a contratti collaterali sospendere o interrompere i versamenti destinati a tali contratti abbinati in ogni tempo senza oneri e spese, mantenendo in corso l'adesione ai Fondi.

Qualora i contratti collaterali prevedano il pagamento periodico di corrispettivi, il partecipante ai Fondi potrà impartire alla SGR istruzioni per un rimborso programmato di quote, da effettuarsi alla data di scadenza dei corrispettivi periodici dei contratti collaterali e per un controvalore corrispondente agli stessi. In tali casi le quote da utilizzare per il rimborso programmato devono essere immesse nel certificato cumulativo.

Qualora le quote di pertinenza del cliente non consentano di coprire per intero il rimborso programmato, la SGR non procederà al rimborso stesso avvisando tempestivamente il cliente. Alla SGR non potrà essere imputata alcuna responsabilità derivante dal mancato pagamento dei corrispettivi periodici previsti dal contratto collaterale.

IV.IV Operazioni di passaggio tra fondi

A fronte del rimborso di quote dei Fondi il partecipante ha facoltà di sottoscrivere contestualmente quote di altro Fondo gestito dalla SGR, qualora detta modalità sia prevista nel relativo Regolamento di gestione.

L'operazione di passaggio tra i Fondi "Edmond de Rothschild MultiGestion" rappresenta l'esercizio di una facoltà prevista dallo schema contrattuale originario e pertanto non dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto; alla stessa non si applica il diritto di recesso. Detta operazione potrà essere effettuata mediante compilazione di un apposito modulo semplificato predisposto dalla SGR (modulo di switch).

Qualora i dati relativi alla domanda di rimborso del Fondo siano inclusi nel modulo di switch, ovvero di sottoscrizione, in altro Fondo, tale modulo costituirà anche domanda di rimborso del Fondo.

La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione alle operazioni di passaggio con le seguenti modalità:

- il giorno di regolamento del rimborso è il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta di passaggio; si intendono come ricevute in giornata tutte le richieste pervenute entro le ore 12:00, presso la sede della SGR.
- il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del regolamento del rimborso.

Il trasferimento degli importi dal Fondo di provenienza a quello di destinazione avviene con valuta compensata.

Anche nelle operazioni di passaggio tra Fondi, ai regolamenti dei rimborsi di rilevante entità ovvero ravvicinate, si applicano le modalità non ordinarie previste nella Parte B) *Caratteristiche del Prodotto*, paragrafo IV.V presente Regolamento.

L'operazione di passaggio mediante il modulo di switch può trovare attuazione solo qualora le quote oggetto del trasferimento siano immesse in un certificato cumulativo. Dell'avvenuta operazione la SGR invia al sottoscrittore la lettera di conferma con i dati elencati nel presente Regolamento.

IV.V Rimborso di quote

Salvo quanto previsto al paragrafo 1 della Parte C) *Modalità di funzionamento*, al rimborso delle quote si applica la disciplina di seguito descritta:

La SGR considera convenzionalmente ricevuta in giornata la richiesta pervenuta entro le ore 12:00.

Qualora le richieste di rimborso risultino ravvicinate rispetto alla data di sottoscrizione (ovvero entro sette giorni lavorativi) o di importo rilevante in relazione alla dimensione di ciascun Fondo (superiori al 2% del valore complessivo netto in caso di singola richiesta di rimborso, ovvero superiori al 5% del medesimo valore nel caso di una pluralità di richieste attivata da un unico soggetto o intermediario per conto di più sottoscrittori) la SGR, tenuto conto dell'andamento delle sottoscrizioni e delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui è investito il Fondo, potrà determinare il valore del rimborso secondo le seguenti modalità:

- le richieste di rimborso complessivamente di importo superiore ai limiti indicati verranno proporzionalmente eseguite fino alla concorrenza del 10% del valore complessivo netto di ciascun Fondo secondo le modalità ordinarie definite al precedente comma;
- la parte residua delle richieste di rimborso che non ha trovato accoglimento sarà rinviata al giorno lavorativo successivo ed eseguita secondo le modalità indicate al precedente alinea.

La SGR comunicherà tempestivamente ai soggetti interessati (via telex, telefax o telegramma, a cui farà seguito una lettera di conferma) l'eventuale esecuzione dei rimborsi loro spettanti secondo la procedura sopra descritta.

La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengono presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

Il rimborso può avvenire:

- a) per contanti presso gli sportelli della Banca Depositaria;
- b) a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente;

- c) a mezzo assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine del richiedente;
- d) a mezzo accredito a favore della SGR per la sottoscrizione di altro Fondo gestito dalla medesima nell'ambito delle procedure di switch;

Gli importi derivanti dal rimborso (totale o parziale) delle quote potranno, su richiesta dei partecipanti, essere corrisposti in euro, ovvero in altra valuta qualora previsto nel Regolamento.

Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a rischio e spese del sottoscrittore.

Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dalla Banca Depositaria ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato.

IV.VI Rimborsi programmati

Il partecipante può impartire istruzioni alla Società per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:

- la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso, le scadenze periodiche (mensili o plurimensili) delle operazioni di rimborso e l'ammontare espresso in Euro, ovvero in altra valuta se previsto dal Regolamento, o il numero delle quote da disinvestire;
- l'importo ovvero il controvalore del numero delle quote da disinvestire non potrà essere comunque inferiore a Euro 1.000,00.

La facoltà di cui sopra può essere esercitata qualora il partecipante abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo al portatore tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria.

Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 30° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del sottoscrittore e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal sottoscrittore e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

Qualora alla data indicata per la valorizzazione il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato, la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte. Alla SGR non potrà comunque imputarsi alcuna responsabilità derivante dal mancato pagamento dei corrispettivi periodici cui sono destinati gli importi rivenienti dai rimborsi programmati.

Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso.

Qualora per più di 2 volte consecutive, il controvalore delle quote alla data indicata per la valorizzazione non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato, ovvero il sottoscrittore si avvalga della facoltà indicata al precedente comma, la SGR intenderà revocate le istruzioni di rimborso programmato.

In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante ai Fondi.

È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

IV.VII Disposizioni eventuali

Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto – *Soglia di irrilevanza dell'errore* – la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore unitario.

C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 C.C. - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione dei Fondi, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l'orario indicato nella parte *B) Caratteristiche del prodotto* del presente regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/98.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella parte *B) Caratteristiche del prodotto*.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo

utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
2. La banca depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei singoli partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nell'ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 C.C. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l'orario indicato nella parte *B. Caratteristiche del prodotto* del presente regolamento.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte *B. Caratteristiche del prodotto* è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota..
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche di ciascun Fondo, o incida sui diritti patrimoniali dei partecipanti, sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati sarà inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, ed in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dal consiglio di amministrazione della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sul quotidiano indicato nella *Scheda identificativa*. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto tra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano

depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria , nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;

- f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

NORMA TRANSITORIA

La SGR, con delibera consigliare del 31 gennaio 2006, ha tra le altre approvato la seguente modifica regolamentare:

- Parte B) art. III.I, secondo alinea: fino alla data di termine della sospensiva, la SGR intende continuare ad accantonare e, ove spettanti, prelevare le commissioni di incentivo maturate sulla base della precedente modalità di calcolo. Con l'entrata in vigore della variazione del metodo di calcolo della commissione di incentivo, la SGR intende applicarla calcolando l'eventuale accantonamento maturato, a partire dal primo giorno del trimestre in corso fino alla fine dell'anno solare, stornando l'eventuale rateo calcolato sulla base della precedente modalità di calcolo.